

REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1990****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione

non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.